

COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE (CUNEO)
ESTRATTO D.C.C. N. 35 DEL 08/07/2009: “MODIFICA
DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO APPROVATO
CON D.C.C. N. 7 DEL 19/01/2007”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

1. Il Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 7 del 19/01/2007 pubblicato sul B.U.R. n. 11 del 15/03/2007 è modificato come segue:

- Il 1° comma dell’art. 2 è abrogato e sostituito dal seguente:

“La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico o suo delegato e da n. 6 (sei) componenti nominati dal Consiglio Comunale tra i quali è individuato il Presidente.

Fanno parte della Commissione Edilizia senza diritto di voto:

- *Il Tecnico Comunale incaricato dell’istruttoria degli atti da sottoporre all’esame della Commissione stessa.*

- *Il funzionario del Comune, designato con provvedimento del Sindaco a svolgere le funzioni di Segretario.”*

- Il 3° comma dell’art. 4 è abrogato e sostituito dal seguente:

“In caso di assenza del Presidente, funge da Presidente il membro che risulta più anziano in età presente nella Commissione”.

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte – Direzione Pianificazione e Direzione Urbanistica – C.so Bolzano n. 44 e di pubblicarla per estratto sul B.U.R.

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma art. 134 D.Lgs 267/2000.

Caramagna Piemonte, lì 31 agosto 2009

IL SINDACO

Mario Antonio Riu